



**GRUPPO DI AZIONE LOCALE**  
**CONSORZIO ALTO CASERTANO**

**REGOLAMENTO**

**PER LA COSTITUZIONE e LA TENUTA  
DELL' ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI**

**(Art. 125 D. L.gsv. 163/2006 e ss.mm.ii.)**

**(Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.05/09 del 01.12.2009)**

**(Aggiornamento approvato con Delibera n.04/10 del 16.09.2010)**

**(Aggiornamento ed integrazione deliberato dal Consiglio Direttivo n.03/11 del 13.09.2011)**

## **Regolamento per la Costituzione e Tenuta dell'Albo ufficiale dei Fornitori di Beni e Servizi**

**(art. 125 D. L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii.)**

### **Premessa**

Il Gruppo di Azione Locale (di seguito GAL) Consorzio Alto Casertano, in qualità di Stazione Appaltante, per l'espletamento delle attività ed in relazione alle responsabilità amministrative a cui è chiamato in quanto destinatario di fondi pubblici, ha istituito con Delibera dell'organo Esecutivo n. 05/09 l'Albo dei fornitori di beni e servizi per l'acquisizione di beni e servizi (ai sensi dell'art. 125, co. 12 del D. L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii).

Il **Regolamento** è costituito dal presente documento e dai relativi allegati che ne formano parte integrante ed essenziale.

Il **Regolamento**, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo fornitori del GAL Consorzio Alto Casertano; individua inoltre le categorie merceologiche in cui è suddiviso l'Albo, nonché le ripartizioni interne.

**E' facoltà del GAL modificare in tutto o in parte il regolamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. E' anche sua facoltà eliminare alcune categorie merceologiche (laddove queste risultassero non utili alla futura attività del GAL) oppure inserire nuove categorie (laddove se ne ravvisasse la necessità).**

**La costituzione dell'Albo fornitori non costituisce in alcun modo per il GAL l'avvio di alcuna procedura concorsuale o di gara. Resta inteso pertanto che l'iscrizione degli operatori economici all'Albo, non costituisce alcun impegno per il GAL di dare corso a procedure di evidenza pubblica nelle categorie per le quali viene richiesta l'iscrizione. Il GAL in base alle proprie esigenze e disponibilità potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla indizione di gare o all'avvio di procedure in economia, senza che l'iscritto all'Albo possa formulare eccezioni, o contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo.**

**La costituzione dell'elenco degli operatori inoltre non determina la definizione di una graduatoria con attribuzione di punteggio o di altra classificazione di merito.**

### **Art.1 Ambito di Applicazione**

L'Albo fornitori verrà utilizzato dal GAL nella realizzazione delle azioni dirette, nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006 (e ss.mm.ii.). Esso è costituito da un Elenco di operatori economici (Fornitori di Beni o Prestatori di Servizi) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 41, 42, dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, nonché i requisiti di carattere morale di cui all'art.38 del Codice sugli appalti pubblici.

### **Art. 2 Finalità e Composizione Albo**

Lo scopo che si intende raggiungere con l'Istituzione del suddetto Albo è il seguente:

- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi che prevedono l'invito alle imprese;
- dotare il GAL di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche (di cui all'Allegato A).

L'albo non è sostitutivo degli eventuali analoghi albi costituiti a livello regionale e nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente.

Resta ferma la facoltà del GAL, quando si tratti di forniture di beni e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora il GAL, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, purché chiedano ed ottengano l'iscrizione all'Albo, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo.

L'Albo Fornitori è così articolato:

- **Sezione I : Fornitori di beni**
- **Sezione II : Prestatori di servizi e manutenzioni**

Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche così come elencate nell'Allegato A. Il GAL si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento, o di annullare quelle verso le quali non ha più interesse.

**Nella dicitura "forniture di beni e servizi" non sono comprese le prestazioni professionali, gli incarichi legali, le collaborazioni esterne per consulenze.**

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte, corrisponde all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

Le categorie merceologiche per le quali una impresa potrà chiedere l'iscrizione devono essere coerenti con l'oggetto sociale e non potranno, comunque, essere superiore a quattro.

### **Art. 3 Domanda di iscrizione all'Albo;**

La domanda (di cui all'allegato B del presente avviso) redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, verrà esaminata da una Commissione interna appositamente nominata dal GAL.

La domanda di iscrizione all'Albo (**redatta secondo il modello ALL.B**) deve pervenire in un plico chiuso, inviato a mezzo raccomandata A/R, Corriere o anche con consegna a mano, recante il mittente e la dicitura "Richiesta di Iscrizione/Aggiornamento all'Albo Fornitori di beni e servizi del GAL Consorzio Alto Casertano", e deve contenere:

- Denominazione/Ragione sociale
- Indirizzo sede legale
- Forma giuridica
- Indirizzo e-mail e fax (cui saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti l'Albo Fornitori, gli eventuali inviti a presentare offerta nonché tutte le altre comunicazioni ufficiali)
- La categoria o le categorie merceologiche per le quali si intende partecipare, indicando la relativa classifica, come da documento allegato (Allegato A).

Alla Domanda di iscrizione all'Albo (Allegato B) deve essere allegata, la seguente documentazione, redatta ai sensi della normativa vigente:

- Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà a norma del D.P.R. n. 445/00 (Allegato C) sulla capacità tecnico-economico-finanziaria;
- Allegati attestanti la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dell'impresa (art. 39, 41 e 42 del Codice sugli appalti);

- Certificato di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, **in corso di validità**, contenente il nominativo dei legali rappresentanti e l'attestazione che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti, nonché contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/98;
- Copia di un documento di identità **in corso di validità** del legale rappresentante/soggetto abilitato ad impegnare la Società/Ditta con apposta la firma autografa;
- In caso di società, consorzi, cooperative, statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione all'Albo Fornitori.**

Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione di cui sopra presso la sede del GAL, **entro le ore 12.00 del 9 novembre 2011**, al seguente indirizzo:

**GAL Consorzio Alto Casertano**  
**Viale della Libertà n.75**  
**81016 Piedimonte Matese (Caserta)**

**Gli uffici del GAL sono aperti per la consegna a mano o tramite corriere lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.**

**Le istanze pervenute oltre le ore 12 del 9 novembre 2011 non saranno considerate valide.**

*E' facoltà del GAL, laddove i competenti organi regionali ne facessero richiesta, di invitare la/le ditta/ditte interessata/interessate ad integrare la documentazione di cui sopra.*

#### **Art. 4 Requisiti per l'iscrizione**

**I requisiti per l'iscrizione delle ditte, operanti nei diversi settori di forniture di beni e servizi, sono i seguenti:**

**I) appartenenza ad una, o più, delle categorie e sottocategorie merceologiche** elencate nel vigente **"Elenco delle categorie merceologiche"** (Allegato A), corrispondente all'attività dichiarata nell'oggetto sociale e risultante dall'apposita documentazione da rendersi unitamente all'istanza di iscrizione;

**II) capacità tecnico-economico-finanziaria, risultante dall'apposita documentazione** da rendersi unitamente all'istanza di iscrizione, concernente:

1. *il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture, corrispondenti alla/e categoria/e per la/le quale/i si richiede l'iscrizione, realizzate negli ultimi tre esercizi; se il fornitore non è in grado, per giustificato motivo, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità tecnico-economica-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dal GAL;*
2. *l'elenco ed il valore dei principali servizi/forniture realizzate nell'ultimo triennio;*
3. *indicazione dell'eventuale numero medio annuo dei dipendenti negli ultimi tre anni;*

**III) il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare** di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.ii.mm.

Gli operatori che richiedono l'iscrizione nell'Albo dovranno essere in possesso degli appositi requisiti, di ordine generale e di idoneità professionale, di seguito specificati:

- risultare iscritti nei registri della C.C.I.A.

- essere in regola con le norme di cui alla legge 383\2001 (emersione del lavoro nero);
- non essere incorsi nella risoluzione anticipata di contratti per inadempienza e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, previste dall'art. 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12/4/2006;
- essere in regola, in quanto soggetti, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/99;
- non avere in corso procedimenti o provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31.5.65 n. 575 e successive modificazioni o integrazioni.;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, esser in regola con gli obblighi relativi alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana (art.38, comma 1, lettera i, del D.Lgs 163/2006)
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni
- non avere avuto pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
- non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; -
- non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; non aver avuto nei propri confronti l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett.c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

L'iscrizione all'Albo è disposta con delibera del Consiglio Direttivo del GAL, secondo le modalità di cui all'art. 5.

I soggetti sono inseriti nelle categorie e sottocategorie merceologiche, secondo l'ordine cronologico della data di ricezione della domanda di iscrizione o aggiornamento.

*Nel caso in cui il GAL ne facesse esplicita richiesta, ciascuna ditta ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della Domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.*

## **Articolo 5 Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo**

Il Consiglio Direttivo del GAL Consorzio Alto Casertano ha approvato, con proprio atto, il regolamento per la istituzione e tenuta dell'Albo. Il regolamento individua le categorie merceologiche in cui è suddiviso l'albo, nonché le ripartizioni interne di ogni categoria merceologica. L'esame delle domande d'iscrizione all'Albo dei fornitori sarà effettuata da una commissione interna appositamente istituita, così composta:

- Il legale rappresentante del GAL Consorzio Alto Casertano, con funzioni di Presidente;
- Il Responsabile Unico del Procedimento;
- Un collaboratore individuato dal Consiglio Direttivo;

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione dei soggetti e delle ditte all'Albo dei Fornitori, nelle categorie e sottocategorie merceologiche di pertinenza, è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza dell'Avviso, valutata la documentazione presentata, nel rispetto degli obblighi di comunicazione, dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990, n° 241.

La Commissione forma l'Elenco delle ditte ritenute idonee e motiva le ragioni che hanno portato all'esclusione eventuale delle altre.

Il Consiglio Direttivo nel prendere atto dei verbali della Commissione, ne approva le risultanze con propria delibera, disponendo così l'iscrizione delle Ditte ritenute idonee nonché l'aggiornamento dell'Albo Fornitori.

Qualora l'accertamento di idoneità abbia esito negativo, ne è data comunicazione, a cura del Legale Rappresentante, alla ditta interessata entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento stesso.

All'iscrizione delle imprese idonee nell'Albo così composto si procederà in base ad un criterio cronologico; l'iscrizione nell'elenco relativo a ciascuna classe merceologica sarà determinata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande fatte pervenire dalle imprese, risultante dal numero progressivo attribuito dal Protocollo del GAL Consorzio Alto Casertano.

Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Dell'avvenuta istituzione è dato avviso mediante pubblicazione all'Albo del GAL, sul sito internet della Regione Campania nella sezione Agricoltura, sul sito del GAL [www.altocasertano.it](http://www.altocasertano.it), sul sito della Rete Rurale.

## **Articolo 6 Utilizzazione dell'Albo**

Come evidenziato l'Albo fornitori verrà utilizzato dal GAL nella realizzazione delle azioni dirette, nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006 (e ss.mm.ii.). Resta inteso che l'iscrizione all'Albo delle ditte interessate non costituisce alcun impegno per il GAL Consorzio Alto Casertano di dare corso a procedura di evidenza pubblica nelle categorie merceologiche per le quali è richiesta l'iscrizione.

Il GAL Consorzio Alto Casertano, pertanto, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti, nel rispetto del disposto art.125 D.Lgsv. 163/2006, senza che venga garantito un minimo di inviti e/o ordinativi alle Ditte iscritte all'Albo, potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla indizione di gare o all'avvio di procedure in economia, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'Albo possa formulare eccezioni, oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo alla quale è iscritto.

Il GAL utilizzerà l'Albo dei fornitori di beni e servizi ogni qualvolta intenderà provvedere all'acquisizione di beni e servizi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgsv 163/2006 (così come modificato dalla L. 106 del 12.07.2011) per importi inferiori o uguali a 193.000,00 euro (acquisti in economia), e con le modalità di

esperimento delle procedure in economia così come disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### **Articolo 6 bis Procedura di scelta del Fornitore**

Per servizi, forniture e lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro il GAL potrà procedere all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento a una delle ditte iscritte nell'apposita categoria merceologica di riferimento. La scelta delle imprese avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento con scorrimento sistematico seguendo l'ordine preconstituito dalla data d'iscrizione, riconfermando l'invito alle imprese aggiudicatrici (nel corso dei precedenti 12 mesi) delle forniture analoghe e che nell'esecuzione delle stesse non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili. In ogni caso l'impossibilità della ditta a corrispondere alla richiesta tecnica inerente la fornitura, determina lo scorrimento del turno di rotazione in favore della ditta successiva nell'ordine della categoria o della sottocategoria merceologica interessata, con l'obbligo di motivare la decisione nel provvedimento a contrattare.

Per servizi, forniture e lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino ad euro 193.000,00 l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque ditte iscritte all'Albo, se sussistono in tale numero soggetti idonei, regolarmente iscritti. In assenza di tale numero minimo è facoltà del GAL di consultare ulteriori ditte non iscritte.

#### **Articolo 7 Cancellazione dall'Albo dei Fornitori**

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, si effettua d'ufficio con determinazione del Responsabile del Procedimento, nelle fattispecie di seguito previste:

- a) la cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti è disposta:
  - nei casi di non mantenimento dei requisiti d'iscrizione, di cui all'art. 5, comma 2, dei quali il GAL sia comunque venuto a conoscenza;
  - nel caso di cui al successivo art. 8 (scadenza dell'iscrizione);
  - qualora, da revisione periodica, svolta d'ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, non risulti più esistente la ditta;
  - in caso di istanza scritta del soggetto interessato;
- b) la cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, qualora la ditta risulti iscritta a più di esse, è disposta:
  - nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara da parte del GAL;
  - in caso di istanza scritta del soggetto interessato.

Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di un anno dal provvedimento di cancellazione.

Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine il GAL si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, l'apposito provvedimento.

#### **Articolo 8 Validità dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori**

L'iscrizione dei soggetti nell'Albo dei Fornitori del GAL Consorzio Alto Casertano ha validità di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione. Alla scadenza la ditta può presentare nuova domanda di iscrizione.

#### **Articolo 9 - Pubblicazione e Aggiornamento**

Il GAL provvederà, di norma con cadenza annuale e precisamente nel mese di novembre di ogni anno, ad aggiornare l'albo dei fornitori, con le modalità di cui al precedente articolo 5. In occasione dell'aggiornamento verranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute entro il 09 novembre 2011.

L'elenco fornitori definito a seguito dell'aggiornamento annuale, nonché le forniture di beni/servizi affidate mediante ricorso all'albo fornitori, verranno pubblicati sul sito web istituzionale del Gal Alto Casertano, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 18 e 54, della L. 244/2007.

L'aggiornamento comprenderà la cancellazione delle ditte già iscritte (nei casi contemplati dall'art.7) e l'elenco di quelle non iscrivibili.

Alle nuove ditte iscritte così come alle escluse e a quelle cancellate, verrà inviata apposita comunicazione scritta entro 15 giorni dalla data di esecutività della determinazione di aggiornamento.

#### **Articolo 10 Obblighi per le Imprese**

Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

#### **Articolo 11 Foro competente**

Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente regolamento, nonché alle procedure inerenti l'istituzione e l'utilizzo dell'Albo Fornitori, si farà riferimento alla normativa vigente. In ogni caso sarà competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

#### **Articolo 12 Tutela della privacy**

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati in possesso del GAL Consorzio Alto Casertano verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

#### **Articolo 13 Responsabile del Procedimento**

Il Coordinatore del GAL prof. Pietro Andrea Cappella è il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/90, con riferimento alle procedure relative alla affidamento dei contratti.

Piedimonte Matese, 10.10.2011

Il Legale Rappresentante del GAL  
Consorzio Alto Casertano  
Ercole de Cesare